

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 07/07/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 30/01/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati per l'importo di € 2.179,19, somma al netto dei rimborsi ricevuti, di cui: € 1.879,20 per "commissione d'intermediazione"; € 299,99 per "spese di attivazione"; € 124,56 per "costo del servizio Ente previdenziale"; gli interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento; la corresponsione delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48 ha svolto alcune considerazioni circa la non applicabilità diretta della sentenza 'Lexitor' alla legislazione nazionale, citando a supporto giurisprudenza di merito; ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni di attivazione e di quelle di intermediazione; ha svolto contestazioni sulla non debenza delle spese legali.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO



Il prestito ottenuto dal ricorrente è stato estinto dopo il pagamento, di 48 rate sulle 120 complessive, sulla base conteggio estintivo in atti.

Preliminarmente si osserva come la parte ricorrente non abbia integralmente prodotto il contratto bensì solo le condizioni economiche. Ciononostante l'intermediario ha fornito nelle controdeduzioni la descrizione delle attività remunerate dalle commissioni di cui la parte ricorrente chiede la retrocessione.

Ciò premesso, il contratto controverso pone a carico del ricorrente condizioni che prevedono sia costi *recurring*, sia costi *upfront*. Gli oneri riconducibili alla voce "commissioni di attivazione" hanno natura *recurring* e pertanto sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*, per pacifico orientamento dei Collegi. Hanno pari natura le commissioni "costo servizio ente previdenziale", le quali però sono state già oggetto di integrale restituzione al ricorrente. Le "commissioni di intermediazione" hanno invece natura *up front*. In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198) abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo, la quale, come avviene, stabilisce l'esatta interpretazione di una norma che è posta in attuazione del diritto dell'Unione.

In particolare, l'argomentazione dell'intermediario resistente, relativa all'inefficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, è erronea. Come ha già avuto modo di rilevare questo stesso Collegio:

"con decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha escluso che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva" nella misura in cui le disposizioni di diritto nazionale (artt. 121 e 125-sexies TUB) costituiscono recepimento normativo dell'art. 16 dir. 2008/48/CE e, dal momento che non si pone alcun contrasto tra diritto nazionale e diritto eurounitario, ma al contrario essendo in presenza di una norma nazionale recettiva della Direttiva stessa, quest'ultima deve ritenersi perfettamente operativa nei rapporti orizzontali di prestito tra privati in generale e tra clienti e banche nel caso specifico" (coll. Torino, ricorso n. 0118755/2020).

Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: "il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri il secondo il suddetto criterio.



Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, al netto dei rimborsi già effettuati, è quindi da restituire alla parte ricorrente la somma risultante dalla tabella seguente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,770%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,73%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione				3.132,00	Upfront	39,73%	1.244,25		1.244,25
Commissioni d'attivazione				500,00	Recurring	60,00%	300,00		300,00
Costo servizio ente previdenziale				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
Totale				3.839,60					1.544,25

L'importo come sopra calcolato (€ 1.544,25) è inferiore a quello domandato dalla parte ricorrente che ha quantificato la richiesta applicando il criterio *pro rata temporis puro* a tutte le voci di costo. A tale somma si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo. La domanda relativa alla refusione delle spese legali non può essere accolta, data la natura seriale del contenzioso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.544,25, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA